

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 19495 del 23/11/2018 BOLOGNA

Proposta: DPG/2018/20284 del 22/11/2018

Struttura proponente: SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE DELLA SOCIETÀ
AGRICOLA MONTECOPPE NEI COMUNI DI SALA BAGANZA E COLLECCHIO
(PR) PER IL PERIODO 2018-2027 (L.R. 4/9/81 N. 30 ART.10) E RELATIVA
VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Autorità emanante: IL DIRETTORE - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

Firmatario: PAOLO FERRECCHI in qualità di Direttore generale

**Responsabile del
procedimento:** Marco Pattuelli

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE

Visti:

- la L.R. 4 settembre 1981, n. 30, in particolare l'art. 10;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- il Piano Forestale Regionale 2014-2020, approvato con la deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 80/2016, che individua il piano economico (piano di gestione forestale) come strumento operativo privilegiato per la gestione sostenibile dei boschi anche finalizzata alla certificazione dei prodotti forestali;
- il Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 1 agosto 2018;
- la deliberazione della giunta regionale n. 1537 del 20 ottobre 2015 "Aggiornamento delle procedure per la redazione dei Piani di gestione forestale e criteri per la loro approvazione";
- il documento "Sistema Informativo per l'Assestamento forestale" allegato alla determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa n. 766 del 29 gennaio 2003;
- il documento "Contenuti richiesti per la banca dati regionale dei Piani di gestione forestale" allegato alla determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente n. 7001 del 28 aprile 2016;

Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale n.1043/2017 e n.1416/2017 che definiscono e disciplinano il Programma anno 2017 per l'aggiornamento e l'adeguamento dei piani di gestione forestale, per favorire la certificazione forestale, assegnando, a norma dell'art.10 della L.R.4/9/1981 n.30, i relativi contributi regionali;

Visti gli indirizzi tecnico programmatici proposti dalla Società Agricola Montecoppe srl con nota del 5/4/2018 (protocollo regionale PG/2017/0265600) per il nuovo Piano di gestione forestale dei boschi di sua proprietà e ricadenti nei Comuni di Sala Baganza e Collecchio (PR), visti altresì i relativi pareri dell'Unione Montana Appennino Parma Est e dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale e la successiva risposta in merito del Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna (protocollo regionale PG/2017/0433887 del 12/06/2017);

Considerato che il complesso forestale della Società Agricola Montecoppe ricade all'interno del Parco regionale Boschi di Carrega e dell'omonimo SIC-ZPS IT4020001;

Esaminati gli elaborati definitivi del Piano di gestione forestale della Società Agricola Montecoppe srl nei Comuni di Sala Baganza e Collecchio (PR) per il periodo 2018-2027, consegnati al Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna in data 23 luglio 2018 (protocollo regionale PG/2018/0511068);

Visto l'assenso della proprietà nei confronti degli elaborati di Piano prodotti dai tecnici incaricati espresso con nota del 20/11/2018 (protocollo regionale PG/2018/0697508);

Visto il parere favorevole dell'Unione Montana Appennino Parma Est di cui alla nota del 2/8/2018 (protocollo regionale PG/2018/0527963);

Vista la determinazione n. 553 del 9/8/2018 dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale di approvazione del Parere di conformità redatto ai sensi dell'art. 39 della L.R. 6/2005 e del Parere sull'incidenza del Piano rispetto al Sito SIC-ZPS IT4020001;

Vista la nota interna al Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna di cui al protocollo PG/2018/0639207 del 19/10/2018 contenente la Valutazione di Incidenza del Piano e le relative prescrizioni;

Considerate le risultanze dell'istruttoria tecnica del Piano, eseguita dal Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, da cui si evince la sostanziale rispondenza dell'elaborato agli indirizzi tecnico-programmatici definiti precedentemente e, più in generale, alle finalità ed alle indicazioni contenute nei documenti programmatici relativi al Settore forestale della Regione Emilia-Romagna;

Considerato che, per quanto sopra esposto, si ritiene opportuno approvare il rinnovo del Piano in oggetto con durata pari a 10 anni decorrenti dalla data di adozione del presente atto;

Vista la determinazione n.1524 del 07/02/2017 "Conferimento di un incarico dirigenziale presso la Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente";

Vista la determinazione n.19063 del 24/11/2017 "Provvedimento di nomina del Responsabile del procedimento ai

sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993”;

Viste, altresì, le deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente per oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm., per quanto non derogato o diversamente disciplinato in successivi provvedimenti;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 concernente “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001”;
- n. 622 del 28/04/2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 1107 dell’11/07/2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell’implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 93 del 29/01/2018 “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018 - 2020”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il Piano di gestione forestale della Società Agricola Montecoppe srl nei Comuni di Sala Baganza e Collecchio (PR), pari a 71,17 ettari, per il periodo 2018-2027, con le Osservazioni e Raccomandazioni riportate nell'Allegato 1 parte integrante del presente atto;
2. di approvare la valutazione di incidenza del Piano di gestione forestale (Allegato 2), con le relative prescrizioni, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di stabilire che l'efficacia del Piano avrà durata di 10 anni a decorrere dalla data di adozione del presente atto;
4. di dare atto che si provvederà alle pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Paolo Ferrecchi

OSSERVAZIONI

Copia del Piano verrà conservata agli atti in allegato al presente atto regionale di approvazione. Tale approvazione verrà comunicata all'Ente forestale competente, agli Enti gestori delle Aree protette e dei Siti Natura 2000 e alle strutture del Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dei Carabinieri interessati per territorio. L'atto, i documenti relativi alla programmazione degli interventi e le cartografie del Piano verranno pubblicati sul sito web regionale nelle pagine dedicate al settore forestale.

RACCOMANDAZIONI

La circolazione dei mezzi motorizzati deve rispettare quanto disciplinato dagli artt. 61 e 62 del Regolamento Forestale Regionale n.3/2018. Nei Siti Natura 2000 e nelle Aree protette sono inoltre da osservare le eventuali specifiche regolamentazioni. Si raccomanda di vigilare sulla viabilità forestale e di mantenere la regolamentazione di accesso e circolazione dei mezzi motorizzati con la messa in opera di idonei dispositivi fisici e segnali di divieto di transito. Tale regolamentazione o limitazione al transito si basa anche su quanto previsto dal Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada. Agli Organi e Corpi di polizia e agli Agenti e Guardie autorizzate spetta il compito di vigilanza e repressione delle trasgressioni accertate attraverso l'attivazione delle sanzioni amministrative e dei provvedimenti previsti dall'art. 6 del medesimo D.L. n. 285/92. Si ricorda a tal fine che l'apposizione della segnaletica e dei divieti e la conseguente circolazione dei mezzi dovranno avvenire in applicazione delle norme di cui sopra e anche di quanto previsto in merito dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 28/1/93 e ss. mm. ii.).

Si auspica inoltre e si raccomanda che, a livello territoriale, viabilità e programmazione d'interventi si armonizzino razionalmente con quanto previsto per la gestione dei complessi forestali confinanti (Beni pubblici dei Boschi di Carrega, Beni privati ma soggetti a servitù di passaggio in area protetta di pubblico interesse, quali l'Azienda Nuovo Fiore analogamente soggetta a P.A.F., con importanti caratteristiche per notevole frequentazione di tipo turistico-ricreativo).

Si fa presente la necessità di impostare e mantenere aggiornato il "Registro particellare degli eventi", su supporto informatico, per l'annotazione di ogni accadimento che riguardi la gestione operativa delle particelle con particolare riguardo all'esecuzione degli interventi, da compilarsi a cura della Proprietà e/o del Responsabile tecnico della gestione dei Beni forestali, al fine di costituire la risultanza ufficiale di applicazione del piano nonché memoria storica e documentazione di monitoraggio circa l'evoluzione ecosistemica delle formazioni forestali, degli habitat, della flora e della fauna presenti; i soggetti di cui sopra dovranno infatti sovrintendere alla corretta esecuzione degli interventi stessi.

Per tutti gli interventi programmati il Piano approvato assume l'efficacia dell'autorizzazione dell'Ente forestale competente (di cui all'art. 4 del Regolamento Forestale Regionale). L'effettuazione degli interventi previsti dal piano è comunque soggetta alla comunicazione di cui all'art. 5 del Regolamento Forestale, fatti salvi gli interventi sempre esenti da autorizzazione e comunicazione di cui all'art. 6 e quelli che nella parte seconda del Regolamento Forestale sono espressamente indicati come esenti se effettuati in attuazione di un piano. In questo modo le strutture preposte ai controlli potranno monitorare l'attuazione di quanto previsto dal Piano. L'Ente forestale, qualora lo ritenesse necessario, potrà impartire disposizioni riguardanti specifiche modalità esecutive e limitazioni anche in ragione di mutate condizioni sopraggiunte successivamente all'approvazione del Piano.

Per le manutenzioni straordinarie di strade e piste che prevedono movimenti di terreno, l'esecuzione degli interventi, ai sensi del comma 2 dell'art. 150 della L.R. 3/1999 e della DGR n. 1117/2000 è comunque soggetta, a seconda dei casi, ad autorizzazione o a comunicazione rispetto alle quali gli Enti competenti in materia vincolo idrogeologico sono individuati dall'art. 21, comma 2, punto b della L.R. 13/2015; quando dovuta, si dovrà acquisire anche l'autorizzazione paesaggistica nelle forme stabilite dalla vigente normativa di riferimento statale e regionale.

Sono parimenti da acquisire altre eventuali autorizzazioni per operazioni che esulano dalle competenze dell'Ente forestale, come ad esempio le autorizzazioni per le trasformazioni del bosco in castagneto da frutto in attualità di coltura, i permessi per l'occupazione temporanea delle pertinenze della viabilità pubblica per gli imposti o le autorizzazioni edilizie per interventi sulle infrastrutture.

Oltre alle norme per la salvaguardia della flora spontanea protetta, per tutto quanto non disciplinato dal Piano di gestione trova applicazione quanto previsto del Regolamento Forestale Regionale, in particolare si evidenziano:

- . gli artt. 21 e 22 per le fasi di taglio ed esbosco;
- . i criteri di scelta delle matricine nelle ceduzioni e l'obbligo di rilascio delle specie sporadiche di cui all'art. 32;
- . la tutela delle piante e le altre tipologie che costituiscono elementi di interesse storico colturale di cui all'art. 7 e le norme per il rilascio di piante ad invecchiamento indefinito di cui all'art. 40;
- . le norme per la gestione dei pascoli, dei terreni saldi, delle siepi, dei boschetti e dei terreni agricoli;
- . le norme di prevenzione dagli incendi boschivi.

Per quanto attiene il contesto d'intervento specifico del Sito Natura 2000, il riferimento vincolante per l'adozione del livello corretto di sostenibilità ambientale è dato dall'Articolo 64 del Regolamento Forestale Regionale "Misure generali di conservazione nei siti della rete Natura 2000 per i boschi e per gli altri ambiti di interesse forestale" e dalle Misure di Conservazione Generali e Specifiche per il Sito IT40200001 "Boschi di Carrega" come da deliberazione della Giunta regionale n. 1147 del 22 luglio 2018 e eventuali ss. mm.. Sono sempre

da rispettare eventuali specifiche norme regolamentari vigenti per il Parco regionale dei Boschi di Carrega.

Eventuali interventi selvicolturali sostanzialmente difformi da quanto previsto dal Piano e l'apertura di strade forestali non previste dal Piano potranno essere approvati dalla Regione solo attraverso una apposita variante al Piano stesso, previo parere dell'Ente forestale e con Valutazione di incidenza per i territori dei Siti Natura 2000, con Nulla Osta/Parere di conformità nelle Aree protette. Sono altresì da approvare con variante eventuali interventi selvicolturali difformi da quanto previsto dal Piano che si possono rendere necessari per cause impreviste quali eventi climatici e/o fitopatologici eccezionali; ai sensi dell'art. 10 comma 8 del Regolamento Forestale, in questi frangenti e in caso di attivazione o riattivazione di fenomeni franosi o per altri motivazioni di interesse pubblico la Regione potrà anche procedere autonomamente o su segnalazione dell'Ente forestale a modificare il Piano con una variante senza che necessariamente ci sia un'espressa richiesta da parte della proprietà.

Ai sensi dell'art. 10, comma 6, senza necessità di variante ma con le modalità e le procedure autorizzative o di comunicazione previste dal Regolamento Forestale possono essere realizzati interventi di modesta entità, non contemplati dal Piano, finalizzati al mantenimento della funzionalità di infrastrutture (vegetazione e alberature nelle pertinenze o comunque prospicienti la viabilità, gli immobili e gli impianti), alla realizzazione di opere e manufatti per la manutenzione del territorio o alla esecuzione di interventi di dettaglio volti a risolvere problematiche presso i confini con altre proprietà.

La struttura regionale competente, sentito l'Ente forestale, potrà approvare eventuali proroghe alla validità del Piano per una durata massima di 2 anni a condizione che la richiesta venga presentata dal gestore del complesso forestale entro la data di scadenza del piano stesso. La proroga verrà concessa previa istruttoria che verifichi se sussistono ancora le condizioni per proseguire con l'esecuzione degli interventi programmati. Ricadendo il Piano in un Sito Natura 2000 e in un Parco regionale, dovranno essere acquisiti nuovamente la Valutazione di incidenza e il Parere di conformità. La richiesta di proroga dovrà essere accompagnata dalla copia del registro degli eventi/interventi compilata per tutti i precedenti anni di validità del Piano e da una relazione che evidenzia gli interventi ancora da realizzarsi.

Laddove negli elaborati di piano siano presenti richiami alle P.M.P.F. (D.C.R. n. 2354/1995), questi dovranno intendersi sostituiti con i riferimenti al nuovo Regolamento Forestale Regionale n. 3/2018 applicabili ai medesimi casi.

Si indicano di seguito le raccomandazioni da seguire per la corretta esecuzione degli interventi in bosco.

Sono inoltre da rispettare le ulteriori prescrizioni dettate dalle Misure di Conservazione e dalla Valutazione di Incidenza di cui all'allegato 2.

- È necessario evitare l'utilizzo di macchinari o modalità di intervento che tendano a lacerare o strappare i tessuti legnosi e che, di conseguenza, comportino danni ai tessuti legnosi degli

individui (alberi e siepi) che permangono a costituire i soprassuoli vegetati.

- L'attivazione dei cantieri e l'uso della viabilità forestale devono avvenire in condizioni di umidità dei piani viabili "compatibili e sostenibili".
- Per tutta la durata delle operazioni di taglio e di esbosco le imprese che eseguono i lavori forestali devono apporre in posizione facilmente visibile e accessibile un cartello di cantiere, ponendo anche in atto tutti gli accorgimenti possibili aventi lo scopo di inibire un uso delle piste temporanee di esbosco per scopi diversi da quello per cui sono state aperte.
- È necessario limitare i movimenti di terra allo stretto necessario ed eseguirli, in modo tecnicamente idoneo e razionale, nella stagione più favorevole, adottando tutti gli accorgimenti utili onde evitare eventuali danni alla stabilità dei terreni ed alla buona regimazione delle acque.
- L'allestimento dei prodotti legnosi e il loro sgombero dalle aree di taglio deve compiersi in modo da non danneggiare il suolo, il sottobosco ed in particolare il novellame. Le operazioni di esbosco dovranno svolgersi il più prontamente possibile almeno fino all'allestimento del legname in prossimità delle piste temporanee o all'imposto sulla rete viabile permanente. Per il trasporto a valle dei prodotti legnosi, al fine di non danneggiare le strade forestali permanenti a fondo naturale, potrebbe essere opportuno attendere periodi successivi qualora, al momento del taglio, il fondo stradale non sia asciutto o comunque ben drenato; all'interno del Parco il trasporto a valle del legname dovrà avvenire comunque entro 5 mesi dal taglio.
- I residui di lavorazione possono essere lasciati sull'area di caduta o concentrati negli spazi liberi dal novellame eventualmente presente avendo cura di evitare eccessivi accumuli e ostacoli allo sviluppo della rinnovazione. La ramaglia derivante dai tagli potrà essere accatastata in cumuli alti al massimo 1 m, quale cautela contro gli incendi boschivi ed in modo da favorire la decomposizione ad opera di flora e fauna saproxiliche. Le fasce ai bordi della viabilità forestale per una profondità-larghezza di 10 m all'interno dei soprassuoli forestali vanno, comunque, sgomberate dalla presenza dei materiali legnosi di risulta derivanti dagli interventi selvicolturali.
- Il taglio degli individui oggetto di intervento deve essere eseguito correttamente, evitando slabbrature sulla ceppaia. La superficie di taglio, eseguito rasoterra al colletto, dovrà essere il più possibile inclinata per evitare ristagni.
- Qualunque intervento in bosco dovrà avvenire con attenzione alla biodiversità e in particolare nel rispetto del novellame o di eventuali individui nati da seme, di qualunque dimensione, con riferimento alle specie autoctone.

- Alla conclusione dei lavori si cercherà di ripristinare il più possibile le aree di intervento senza rilasciare residui di materiale estraneo.
- Fatti salvi conclamati problemi fitosanitari, in generale si avrà cura durante gli interventi, di mantenere un certo quantitativo di necromassa a vantaggio della fauna saproxilica, mediante il rilascio di eventuali cumuli legnosi a terra e di almeno 3 tronchi morti in piedi per ettaro selezionati tra quelli con cavità e/o con diametro superiore a 40 cm (quando presenti e non incumbenti sulla viabilità permanente, sulla sentieristica, sul reticolo idrografico e sulle infrastrutture). Dovrà inoltre essere rispettata l'eventuale presenza di alberi maturi o senescenti, anche quando molto ramosi, che dovranno essere salvaguardati dal taglio in toto, quando presenti in maniera sporadica, o comunque in un numero ragionevolmente alto, compatibilmente alla selvicoltura applicata.

Prendendo in esame le principali tipologie di intervento individuate dal piano, si indicano di seguito prescrizioni e raccomandazioni da seguire in corrispondenza delle diverse formazioni presenti

Interventi nel ceduo

- Nei cedui a prevalenza di robinia eseguire il taglio prevalentemente sulle sole robinie rispettando le altre specie, in particolare quelle autoctone, secondo un modello di ceduazione a taglio raso con rilascio di matricine a gruppi.
- Eseguire il taglio nel rispetto degli habitat di querceto (91L0) e di bosco ripariale (92A0), verso i quali il bosco viene indirizzato, tramite il rispetto della flora e fauna caratteristiche, anticipando l'intervento rispetto al periodo tardo invernale e primaverile di fioritura delle geofite e di nidificazione ornitica.

Interventi nella fustaia transitoria e nella fustaia di conifere

I previsti diradamenti selettivi e progressivi a carico soprattutto di conifere ed altre esotiche avverranno con minimizzazione degli impatti, sia spaziale, con minimo ingombro della cantieristica, sia temporale, con anticipazione dell'intervento da eseguirsi con le medesime cautele precedentemente elencate in termini di rispetto del sottobosco e della necromassa.

Contestualmente per favorire la diversificazione strutturale e interspecifica, sarà possibile procedere ad interventi mirati di cambiamento della composizione specifica, oppure di disetaneizzazione per gruppi, attraverso tagli a buche che avranno dimensioni di 500-1000 mq indicativamente, qualora si abbiano significativi prodromi di rinnovazione.

Valutazione di incidenza degli interventi previsti all'interno dei Siti della Rete Natura 2000

Dati generali del piano:

Titolo del piano di assestamento forestale

Piano di assestamento forestale della SOCIETA' AGRICOLA MONTECOPPE S.R.L., in provincia di Parma - Periodo di validità 2018-2027.

Provincia, Comune e Località in cui è situata l'area di intervento

Il Piano in esame prevede la realizzazione di interventi selvicolturali in una azienda privata in località Montecoppe, compresa nei Comuni di Collecchio e di Sala Baganza in provincia di Parma.

Soggetto proponente

SOCIETA' AGRICOLA MONTECOPPE S.R.L. sita in Comune di Collecchio, strada Montecoppe c.a.p. 43044, legale rappresentante Dr. Luca Rovesti. Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale.

Motivazioni del piano/progetto

Inquadramento del piano negli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti

Gli strumenti di pianificazione territoriale e settoriale che interessano il Piano in maniera complementare sono:

- Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.);
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Parma;
- Piano Territoriale del Parco regionale Boschi di Carrega;
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna (P.S.R.);
- Misure di Conservazione Generali e Specifiche per il Sito Natura 2000 IT40200001 "Boschi di Carrega" come da deliberazione della Giunta regionale n. 1147 del 22 luglio 2018.
- Regolamento Forestale Regionale (1 agosto 2018, n.3, che sostituisce le P.M.P.F.)

Finalità del piano di assestamento forestale

Il Piano d'Assestamento Forestale (P.A.F.) in esame prevede la realizzazione di interventi selvicolturali nella proprietà privata della Società Agricola Montecoppe in provincia di Parma nei Comuni di Collecchio e di Sala Baganza.

La conservazione degli ecosistemi, intesa sotto il duplice aspetto della conservazione di valori culturali e storici consolidati e del mantenimento della ricchezza e della diversità biologica, risulta un obiettivo prioritario della proprietà privata considerata, in quanto il conseguimento della funzione bioecologica (capacità funzionale di ogni singolo ecosistema) rappresenta una condizione necessaria per un efficace svolgimento delle funzioni di tutela ambientale, didattico-culturale e turistico-ricreativa dell'area protetta (Parco regionale Boschi di Carrega) nella quale è inserita.

Nel primo caso si tratta di conservare i segni impressi nel territorio e sul paesaggio naturale dall'attività antropica, dalle tecniche selvicolturali, dalla vita sociale, dal lavoro.

Nel secondo caso il concetto della conservazione dei patrimoni genetici assume particolare importanza in questi ambienti, non solo per la ricchezza biologica di questi tipi di ecosistemi, ma anche per il fatto che essi mantengono ancora numerosi caratteri di naturalità (vegetazione costituita per la maggior parte da specie spontanee, elevata ricchezza specifica, suoli poco disturbati ecc.), come evidenziato dall'inserimento dell'area nella Rete Natura 2000 S.I.C. (Sito di Importanza Comunitaria) IT4020001 "Boschi di Carrega".

Livello d'interesse: provinciale e comunale.

Tipologia d'interesse: privato con riferimenti al pubblico.

Esigenze: private e connesse alla pubblica utilità.

Interventi non soggetti a VIA.

Relazione tecnica descrittiva degli interventi

Area interessata dalle opere

Il Piano d'Assestamento Forestale (P.A.F.) della SOCIETA' AGRICOLA MONTECOPPE S.R.L., in provincia di Parma, si riferisce ad un'area posta nel settore nord-orientale del Parco regionale Boschi di Carrega.

Essa presenta una superficie di 82.08.16 ha in Comune di Collecchio e in parte nel Comune di Sala Baganza, in un'area di bassa collina lievemente ondulata afferente al Rio Manubiola, posta presso il limite tra i due Comuni; l'altitudine varia da 116 m (presso Collecchio) a 175 m s.l.m. sul lato Sud in prossimità del Casino dei Boschi.

Tipologia e dimensioni delle opere previste

Di seguito si riportano le tipologie di intervento previste nelle 4 particelle in cui è suddivisa la superficie totale assestata, ricordando che scopo prevalente è mantenere ed incrementare la biodiversità attraverso interventi puntuali e mirati a seconda delle differenti specie e tipologie forestali.

Interventi previsti

Gli interventi riguardano, in forma puntuale e molto localizzata:

- Utilizzazione del ceduo
- Conversione all'alto fusto
- Gestione ambiti ripariali

Interventi sulla viabilità forestale

Nel periodo di validità del Piano di Assestamento sono previsti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria sulla viabilità esistente per l'intero territorio oggetto di assestamento con particolare riferimento ai tracciati afferenti alle aree oggetto di operazioni colturali nel decennio di validità del Piano.

Tempi e periodicità delle attività previste

La validità del Piano d'Assestamento Forestale copre il periodo 2018-2027, con riferimento particolare al primo periodo d'intervento che va dal 2018 al 2021.

Modalità di realizzazione delle opere

Le modalità di realizzazione delle opere si possono desumere dagli elaborati di progetto.

Durata della fase di cantiere

La durata degli interventi selvicolturali varia a seconda del tipo. Sarà cura del Responsabile dei lavori ridurre il più possibile l'ingombro del cantiere sia spazialmente sia temporalmente in modo da limitare l'impatto sull'ambiente.

Descrizione degli ambienti compresi nel S.I.C. (Sito di Importanza Comunitaria) IT4020001 "Boschi di Carrega".

Il presente Piano riguarda in particolare boschi (71 ettari) inclusi nel Parco Regionale Boschi di Carrega. Superficie e interventi riguardano habitat e specie animali e vegetali di interesse comunitario, indicati nel Formulario del medesimo Sito e negli elaborati di progetto, con particolare riferimento agli habitat

- 4030 Calluneti e Lande secche europee
- 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*);
- 91L0 Querceti di rovere (Erythronio - Carpinion)
- 92A0 Boschi ripariali di *Salix alba* e *Populus alba*);
- 9260 Castagneti;

alle specie animali

Cerambyx cerdo, *Lucanus cervus*, *Barbastella barbastellus*, *Bufo bufo*, *Elaphe longissima*, *Hierophis viridiflavus*, *Triturus alpestris*, *Triturus carnifex*, *Eriogaster catax*, *Euplagia quadripunctaria*, *Myotis bechsteinii*, *Myotis emarginatus*, *Rhinolophus hipposideros*, *Pipistrellus kuhlii*, *Zerynthia polyxena* più una trentina di specie ornitiche più vulnerabili nei periodi primaverili di nidificazione;

e alle specie vegetali

Erythronium dens-canis, *Galanthus nivalis*, *Ononis masquillieri*, *Ruscus aculeatus*.

Oltre ad habitat e specie di interesse conservazionistico inclusi nel Formulario del Sito, in queste aree sono presenti altre specie floristiche e faunistiche da tutelare in conformità con le Misure Generali e Specifiche di Conservazione in vigore dal 22 luglio 2018 (DGR n. 1147/2018) quali ad esempio Scoiattolo, Ghiro e altre specie della Fauna Minore e della Flora Regionale protetta.

Descrizione delle interferenze tra opere/attività previste ed il sistema ambientale (habitat e specie animali e vegetali presenti)

Uso di risorse naturali

La realizzazione del Piano prevede interventi di taglio della vegetazione, la successiva parziale asportazione delle masse legnose ricavate e, inoltre, interventi di sistemazione della viabilità.

Fattori di alterazione morfologica del territorio e del paesaggio

Il Piano comporterà alterazioni temporanee e non significative del territorio e del paesaggio all'interno del SIC, in particolare nelle aree

in cui saranno realizzate le previste ceduzioni, i diradamenti e le conversioni all'alto fusto.

Fattori di inquinamento e di disturbo ambientale

Si prevede, nelle fasi di cantiere, l'emissione temporanea di rumori, gas di scarico e polveri, legati all'utilizzo di macchine operatrici, al traffico degli automezzi e, in generale, alla presenza antropica degli operatori. Un certo disturbo è prevedibile in modo temporaneo per la fauna che utilizza l'area per il transito, lo stazionamento e per l'alimentazione.

Presenza di connessioni ecologiche

Le aree di intervento costituiscono un importante continuum ambientale e paesaggistico con quelle contigue limitrofe. Si stima tuttavia che gli interventi previsti non causeranno alterazioni significative o interruzione delle connessioni ecologiche presenti nel sito.

Rischio di incidenti

Il rischio di incidenti legato agli interventi previsti risulta basso, in quanto non vengono utilizzate sostanze tossiche.

Il potenziale rischio di incidenti è legato all'utilizzo dei mezzi meccanici impiegati per la realizzazione degli interventi ed al potenziale versamento accidentale (da macchinari meccanici) di sostanze inquinanti.

Si stima, inoltre, il rischio di incendio boschivo, di produzione e accumulo temporaneo di rifiuti e di fuoriuscite e percolazioni accidentali di sostanze inquinanti, come carburante ed oli, da parte degli automezzi e delle attrezzature di cantiere.

Congruità delle opere/attività previste con le norme gestionali previste nelle misure di conservazione o nell'eventuale Piano di gestione del sito.

Gli interventi appaiono congrui rispetto alle misure di conservazione vigenti.

Valutazione della significatività dell'incidenza ambientale del piano/progetto e delle eventuali ipotesi alternative

Rapporto tra opere/attività previste e connessioni ecologiche presenti nel sito

Si stima che l'attuazione del Piano, non apportando sostanziali modifiche allo stato ed alla morfologia dell'ambiente naturale cui si riferisce, non sarà causa di alterazione o interruzione delle connessioni e corridoi ecologici presenti nel sito.

Rapporto tra opere/attività previste ed habitat di interesse comunitario presenti nell'area e nel sito, con particolare riferimento a quelli prioritari

Alcuni habitat di interesse comunitario saranno interessati, direttamente o indirettamente, dagli interventi selvicolturali previsti dal Piano come già rilevato precedentemente.

Gli interventi che possono determinare impatti negativi sul sito sono rappresentati dai decespugliamenti della vegetazione arbustiva, da effettuarsi con mezzi meccanici.

A parte gli impatti provocati dai mezzi motorizzati, già affrontati nei paragrafi precedenti, il decespugliamento può comportare effetti negativi nei confronti della componente arbustiva stessa, che fa parte integrante degli habitat forestali stessi e dei loro margini.

Rapporto tra opere/attività previste e specie vegetali di interesse comunitario presenti nell'area e nel sito, con particolare riferimento a quelle prioritarie

Incidenza relativa alle diverse fasi di intervento

- Fase di cantiere: durante questa fase la presenza dei mezzi meccanici ed il rumore da essi generato causerà disturbo alla fauna presente nel sito. Il possibile sversamento accidentale degli idrocarburi necessari al funzionamento dei veicoli e delle macchine utilizzate o dei solventi impiegati per la manutenzione degli stessi, potrebbe essere causa di inquinamento del suolo.
- Fase di ordinaria gestione: si prevede, in alcune aree, un impatto sulla fauna prodotto da interventi di decespugliamento o di diradamento della vegetazione arbustiva o arborea.

Confronto tra le incidenze ambientali delle eventuali ipotesi alternative proposte

Lo Studio di incidenza non formula ipotesi alternative a quelle oggetto del Piano stesso.

In considerazione di quanto sopra esposto e del parere rilasciato in merito dall'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale si può ritenere che il Piano non abbia incidenze negative significative, dirette o indirette, sugli habitat e sulle specie animali presenti nel sito di Rete Natura 2000 interessato, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni: ■

- rispettare la vegetazione presente nelle aree di impluvio preservando dall'intervento una fascia di 10 m di larghezza, per lato, lungo i fossi ed i torrenti. Nei casi previsti di ceduzione, a carico di robinia, l'intervento avverrà con particolare attenzione ai rilasci con funzione di manutenzione dell'efficienza idraulica del corso d'acqua;
- l'esbosco del legname e la sua permanenza agli impasti, derivante da interventi di qualsiasi genere, dovrà avvenire entro 5 mesi dal taglio, anche al fine di tutelare le specie protette di xilofagi dall'effetto trappola correlato all'esbosco di legna da questi utilizzata per la riproduzione;
- la ramaglia derivante dai tagli potrà essere accatastata in cumuli alti al massimo 1 mt, le fasce ai bordi della viabilità devono essere liberate dai materiali legnosi per una profondità di 15 m;
- nei boschi di latifoglie, dopo gli interventi dovranno essere rilasciate, qualora presenti, le piante vetuste e almeno 3 tronchi per ettaro tra quelli morti in piedi o con presenza di cavità, opportunamente a distanza di sicurezza dalla viabilità e dalla rete sentieristica;

- nella scelta delle piante da abbattere nelle operazioni di diradamento e, comunque, nei casi in cui sia prevista una selezione dei soggetti da sottoporre al taglio, non dovrà essere valutato con sistematicità il criterio dell'aspetto esteriore della pianta, inteso come eventuale presenza di malformazioni che non influiscano comunque sulla capacità competitiva del soggetto stesso. Dovranno dunque essere rilasciati in bosco, almeno in parte, anche soggetti fenotipicamente scadenti, non solo di specie rare o sporadiche. Tale criterio anche al fine di un arricchimento e diversificazione strutturale delle compagini forestali, spesso connessi al mantenimento di micro nicchie ecologiche e di situazioni estetiche d'interesse sia dal punto di vista socio-culturale che turistico;
- è necessario salvaguardare le piante caratterizzate dalla presenza di nidi di specie ornitiche di interesse comunitario;
- è necessario evitare l'asportazione della vegetazione nelle zone con elevate pendenze, al fine di evitare di minare la funzione di protezione dei versanti da parte del bosco;
- è necessario gestire le fasce ecotonali e le radure in modo tale da favorire, per quanto possibile, la permanenza in loco dei relativi ambienti presenti all'attualità: bosco, ecotoni, radure, zone umide, ecc.;
- è necessario escludere qualsiasi intervento nelle vicinanze delle eventuali zone umide (laghetti, pozze) per una fascia profonda almeno 15 m dai bordi;
- è necessario realizzare con particolare attenzione e cautela gli eventuali interventi di decespugliamento eseguendo il taglio delle sole specie infestanti e rispettando tutte le specie locali a diffusione spontanea;
- è necessario contenere al massimo la cantierizzazione, sia in termini temporali, sia relativamente all'occupazione del territorio, così da arrecare minore disturbo possibile ad habitat e specie faunistiche presenti nell'area e, in particolare, prestare molta attenzione alla rinnovazione naturale delle specie autoctone;
- è escluso in ogni caso il cambio di tipologia della viabilità forestale, l'allargamento e/o bitumatura della stessa;
- è necessario realizzare le manutenzioni alla viabilità nel minor tempo possibile, al fine di evitare danni diretti alla medesima e danni indiretti ad habitat, specie vegetali e animali presenti nelle vicinanze dei tracciati;
- l'uso della viabilità forestale, e, quindi, l'attivazione dei cantieri, deve avvenire in condizioni di umidità dei piani viabili compatibili e sostenibili;
- è necessario privilegiare, ove possibile, l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica;
- è necessario evitare l'utilizzo di macchinari o modalità di intervento che tendano a lacerare o strappare i tessuti legnosi e che, di conseguenza, comportino danni ai tessuti legnosi degli individui (alberi e siepi) che permangono a costituire i soprassuoli vegetati;
- è necessario limitare i movimenti di terra allo stretto necessario ed eseguirli, in modo tecnicamente idoneo e razionale, nella stagione più favorevole, adottando tutti gli accorgimenti utili onde evitare eventuali danni alla stabilità dei terreni ed alla buona regimazione delle acque;

- qualunque intervento in bosco dovrà avvenire con attenzione alla biodiversità e, in particolare, nel rispetto del novellame o di eventuali individui nati da seme, di qualunque dimensione, con riferimento alle specie autoctone;
- è necessario adottare tutte le precauzioni necessarie a non produrre inquinamento del suolo e delle acque superficiali, durante la realizzazione degli interventi, al fine di prevenire anche i versamenti accidentali di sostanze inquinanti, dai mezzi meccanici;
- alla fine dei lavori non dovranno residuare contenitori o parti di materiali utilizzati nella realizzazione delle opere, si dovranno ripristinare e riportare alle condizioni iniziali le aree di cantiere e la viabilità di accesso e di servizio nonché si dovrà provvedere al trasporto dei rifiuti in discariche autorizzate;
- si dovrà garantire che il Responsabile tecnico dell'applicazione del Piano sovrintenda alla esecuzione degli interventi assumendone piena responsabilità e compilando apposito registro degli eventi /interventi;
- per interventi selvicolturali non programmati dal Piano che si possono rendere necessari per "eventi climatici e/o fitopatologici eccezionali" si dovranno seguire le procedure previste dal Regolamento forestale (già P.M.P.F.). Per i medesimi interventi dovranno essere acquisiti Valutazione di incidenza e Nulla Osta per le aree in Siti Natura 2000 e nelle Aree protette;
- tutti gli interventi ricadenti nel sito Natura 2000 devono, comunque, rispettare le Misure Generali di Conservazione e le Misure Specifiche di Conservazione.